

Città di Martano
(Provincia di Lecce)



Χώρα Μαρτάνα
Ελλάς του Δερεντού

Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – Tel. 0836575272 – fax 0836572347 – c.f. e partita I.V.A 00412440752
www.comune.martano.le.it - sindaco@comune.martano.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 08/04/2026

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.
-----------------	---

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000																																																									
<p style="text-align: center;"><u>REGOLARITA' TECNICA</u></p> <p>Parere Favorevole del 01/04/2026</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa Katia Donno</p>	<p>L'anno 2026 il giorno 8 del mese di APRILE alle ore 17:20, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1^{aa} convocazione. La seduta è pubblica Fatto l'appello Risultano:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N.</th> <th style="width: 70%;">CONSIGLIERI</th> <th style="width: 10%;">P</th> <th style="width: 15%;">A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Tarantino Fabio</td><td>Sì</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Tremolizzo Antonella</td><td>Sì</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Della Tommasa Mauro</td><td>Sì</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Termo Marco</td><td>Sì</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Aprile Andrea</td><td></td><td>Sì</td></tr> <tr><td>6</td><td>Caracuta Maria Rosaria</td><td>Sì</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Tamborrino Anna</td><td></td><td>Sì</td></tr> <tr><td>8</td><td>Bufano Maria Antonietta</td><td>Sì</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Chiriatti Salvatore</td><td>Sì</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Conte Cesare Maurizio</td><td>Sì</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>Pascali Nicoletta</td><td>Sì</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>Saracino Maria Assunta</td><td>Sì</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>Chiriatti Antonio</td><td>Sì</td><td></td></tr> </tbody> </table>	N.	CONSIGLIERI	P	A	1	Tarantino Fabio	Sì		2	Tremolizzo Antonella	Sì		3	Della Tommasa Mauro	Sì		4	Termo Marco	Sì		5	Aprile Andrea		Sì	6	Caracuta Maria Rosaria	Sì		7	Tamborrino Anna		Sì	8	Bufano Maria Antonietta	Sì		9	Chiriatti Salvatore	Sì		10	Conte Cesare Maurizio	Sì		11	Pascali Nicoletta	Sì		12	Saracino Maria Assunta	Sì		13	Chiriatti Antonio	Sì	
N.	CONSIGLIERI	P	A																																																						
1	Tarantino Fabio	Sì																																																							
2	Tremolizzo Antonella	Sì																																																							
3	Della Tommasa Mauro	Sì																																																							
4	Termo Marco	Sì																																																							
5	Aprile Andrea		Sì																																																						
6	Caracuta Maria Rosaria	Sì																																																							
7	Tamborrino Anna		Sì																																																						
8	Bufano Maria Antonietta	Sì																																																							
9	Chiriatti Salvatore	Sì																																																							
10	Conte Cesare Maurizio	Sì																																																							
11	Pascali Nicoletta	Sì																																																							
12	Saracino Maria Assunta	Sì																																																							
13	Chiriatti Antonio	Sì																																																							
<p style="text-align: center;"><u>REGOLARITA' CONTABILE</u></p> <p>Parere Favorevole del 01/04/2026</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Katia Donno</p>																																																									
	<p>Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno MELANIA VITTO</p> <p>Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe BORGIA.</p> <p>La presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.</p>																																																								

Totale presenti 11 Totale assenti 2

ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi dal 102 al 110 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, così recita:

“102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali;

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni;

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

109. *Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale;*

110. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;"*

Preso atto, quindi, che:

- la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha confermato ed ampliato la facoltà per gli Enti Locali di deliberare l'introduzione di misure di definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale o avvisi di accertamento esecutivi;
- detta Legge consente ai Comuni di disciplinare autonomamente, con apposito regolamento, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti tributari e patrimoniali, favorendo così il rientro spontaneo dei contribuenti e il miglioramento degli indici di riscossione dell'Ente;

Ritenuto, di aderire alla DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, senza alterare gli equilibri di bilancio e al fine di:

- favorire il recupero dei crediti tributari/patrimoniali "incagliati";
- diminuire il contenzioso tributario in corso;
- introdurre forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali che siano state accertate dall'ente;

Ribadito che l'art. 1, commi 102 e seguenti della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, sopra riportato, attribuisce ai Comuni la facoltà di introdurre autonomamente (con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza), tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

Visto l'allegato Regolamento Comunale per la Definizione Agevolata che è suddiviso nelle seguenti n. 3 sezioni:

- **Parte I:** Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva, avente ad oggetto la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente ad IMU, TARI e Sanzioni Amministrative del C.d.S. non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi alla data del 31/12/2025.

- Parte II: Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali, avente ad oggetto , disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 31/12/2025.
- Parte III: Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni, avente ad oggetto la definizione agevolata: a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31/12/2025 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31/12/2025 relativi ad IMU, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di categoria D.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 2° Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Regolamenti nella seduta del 30/03/2026, così come da verbale depositato in atti;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione verbale n. 8/2026 acclarato al protocollo di questo ente al n. 7355 del 2/4/2026;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la citata Legge di Bilancio 2026;

Tutto ciò premesso;

Udita la relazione del Vice Sindaco Tremolizzo Antonella e gli interventi dei Consiglieri Comunali così da verbale stenotipico allegato;

Con al seguente votazione espressa per alzata di mano;

Presenti: n. 11 Favorevoli: n. 11

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di aderire alla DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, salvaguardando gli equilibri di bilancio e al fine di:

- favorire il recupero dei crediti tributari/patrimoniali "incagliati";
- diminuire il contenzioso tributario in corso;
- introdurre forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali che siano state accertate dall'ente;

2. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI (ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199), così come approvato dalla Commissione Regolamenti di cui in narrativa, suddiviso nelle seguenti n. 3 sezioni: Parte I: Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva, avente ad oggetto la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente ad IMU, TARI e Sanzioni Amministrative del C.d.S. non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi alla data del 31/12/2025. Parte II: Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali, avente ad oggetto, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 31/12/2025. Parte III: Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni, avente ad oggetto la definizione agevolata: a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31/12/2025 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31/12/2025 relativi ad IMU, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di categoria D.
3. di dare mandato ai competenti uffici preposti di provvedere:
 - alla predisposizione di tutti gli atti necessari a rendere operativo il suddetto Regolamento Comunale per la DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI;
 - di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di disporre che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
5. di dichiarare, la presente deliberazione, con separata analoga votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità e urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

La presidente del Consiglio
Maria Rosaria CARACUTA

Segretario Generale
Dott. Giuseppe BORGIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Martano, li 08/04/2026

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe BORGIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 962

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22/04/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 22/04/2026

L'addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano
